

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO 1ª SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 161/CSA (2017/2018)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 110/CSA- RIUNIONE DEL 28 MARZO 2018

#### COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

#### **1. RICORSO DELLA TERNANA UNICUSANO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA VENEZIA/TERNANA DEL 27.2.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 121 del 28.2.2018)

La Società Ternana Unicusano Calcio S.p.A. ha presentato ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 inflitta alla società reclamante seguito gara Venezia/Ternana del 27.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 121 del 28.2.2018) per avere suoi sostenitori, al termine del primo tempo e alla fine della gara, indirizzato all'Arbitro grida minacciose e insultanti.

La ricorrente contesta l'insufficienza di elementi tali da individuare con esattezza, quali autori delle frasi riportate nel referto arbitrale, i tifosi della Ternana e quindi l'erronea individuazione di una responsabilità oggettiva nei confronti della ricorrente stessa.

Pone pertanto in discussione, così come esposto nel Com. Uffi. n. 096/CSA di questa Corte in data 8.3.2017 il referto arbitrale, indicando, quale elemento la Determinazione adottata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 22.2.2018 con la quale è stata vietata la vendita dei biglietti della gara a tutti i residenti nella Regione Umbria e pertanto l'impossibilità per questi ultimi ad essere presenti nello stadio di Venezia.

Contesta inoltre, la reclamante, l'eccessività della sanzione irrogata in ordine ai fatti accaduti e, a sostegno di ciò, elenca diverse decisioni, meno afflittive, di questa Corte relativamente ad analoghi fatti.

Chiede pertanto che venga annullato il provvedimento impugnato o, in subordine, ridotta l'ammenda nella misura ritenuta di giustizia.

La Corte, esaminato il ricorso ed udita la ricorrente, conferma che il referto arbitrale costituisce prova fidefacente in ordine ai fatti accaduti. Ad ogni modo la Determinazione adottata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 22 febbraio 2018 rende la responsabilità oggettiva della Società reclamante in misura tale da ritenere la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente afflittiva e pertanto la domanda può considerarsi parzialmente accolta.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ternana Unicusano Calcio S.p.A. di Terni, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **2. RICORSO DELL'U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/AVELLINO DELL'11.3.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 137 del 13.3.2018)

La Società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. ha presentato ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di € 12.000,00 inflitta alla società reclamante seguito gara Salernitana/Avellino dell'11.3.2018 (Delibera

del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 137 del 13.3.2018) per avere suoi sostenitori, al 4° del primo tempo, lanciato sul terreno di gioco un oggetto di plastica che colpiva un calciatore avversario senza causargli alcuna conseguenza lesiva; per avere inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque petardi nel settore occupato dai sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi oggetti di vario genere sul terreno di giuoco; infine, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere un proprio steward in servizio nel recinto di giuoco, al termine della gara, tentato di aggredire un dirigente della squadra avversaria; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

La ricorrente contesta l'eccessiva afflittività della sanzione irrogata volendo considerare l'insufficienza di elementi tali da individuare con esattezza i responsabili del lancio dell'oggetto e volendo inoltre considerare il gesto dello steward della Società ricorrente solo istintivo a seguito di un altro gesto gravemente antisportivo da parte di un giocatore della squadra avversaria.

Chiede pertanto che venga ridotta la sanzione ed adeguata in relazione all'effettivo comportamento tenuto dai tifosi e dal personale della Società ricorrente.

La Corte, esaminato il ricorso ed udita la ricorrente, conferma la responsabilità oggettiva della stessa in ordine ai fatti accaduti e pertanto ritiene congrua la sanzione ad essa inflitta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 di Salerno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DEL SIG. BIGICA EMILIANO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA;**
- **AMMENDA DI € 500,00;**

**INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA I TIM FIORENTINA/JUVENTUS DEL 10.3.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 188 del 13.3.2018)

13.3.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con la delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 188 del 13.03.2018, ha inflitto al Sig. Bigica Emiliano, allenatore della Fiorentina Primavera, la squalifica per 2 gare effettive e l'ammenda di € 500,00, per avere lo stesso "alla fine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara rivolgendo al medesimo espressioni minacciose. Condotta reiterata, seguendo da vicino l'Arbitro sino alla porta dello spogliatoio, nonostante l'invito ad allontanarsi".

Il Sig. Bigica ha impugnato le decisioni del Giudice di prime cure con richiesta di riduzione della sanzione.

Il reclamante, pur ammettendo di aver probabilmente ecceduto nelle espressioni di disappunto dell'operato dell'arbitro, nega di aver rivolto le frasi così come riportate nel referto che hanno in seguito determinato, da parte dell'organo giudicante, la irrogazione di sanzioni da ritenere eccessive nei suoi confronti.

La deduzioni difensive del Sig. Bigica, per quanto concerne una diversa configurazione della sua condotta dalla quale sarebbe dovuta derivare una sanzione di minore entità, sono prive di pregio, in quanto le frasi contestate sono chiaramente riportate nel referto di gara che, ai sensi dell'art. 35 C.G.S. costituiscono fonti di fede probatoria privilegiata.

Le stesse, riportate in maniera chiara e lineare, hanno indubbia natura antiregolamentare e non possono prestarsi ad altra interpretazione se non a quella propria del senso letterale che ne discende dalla lettura. Difatti, risulta che il reclamante ha più volte offeso e minacciato il Direttore di Gara seguendolo sino alla porta dello spogliatoio nonostante l'invito ad allontanarsi ripetuto più volte dallo stesso arbitro.

Il contegno dallo stesso tenuto si pone in netto contrasto con la funzione educatrice propria di un allenatore di squadre giovanili, quali la Primavera, al quale è richiesto di ispirare ogni proprio comportamento ad equilibrio e correttezza, sebbene, comunque, le sanzioni inflitte siano da ritenersi peraltro non eccessive tenuto conto di quanto posto in essere.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Bigica Emiliano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DELLA S.S.D. A R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GUAITA LEANDRO SEGUITO GARA POTENZA/SARNESE DEL 18.03.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2018)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Potenza/Sarnese disputato in data 18.03.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Guaita Leandro la squalifica per 3 giornate effettive di gara "per aver colpito, lontano dell'azione di gioco, un calciatore avversario con una gomitata al volto".

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Soc. Potenza Calcio, la quale ha chiesto a questa Corte, in via principale, la riduzione della sanzione da 3 a 1 giornata e, in via subordinata, la riduzione della stessa da 3 a 2 giornate.

A sostegno di tale richiesta la società invocava l'applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'art. 19 comma 4 lettera a) e non già della lettera b), escludendo che la condotta posta in essere dal proprio tesserato possa essere qualificata come violenta, in quanto dalla dinamica dell'episodio descritta nel referto arbitrale si evince come il comportamento del Guaita sia stato frutto di un movimento scomposto, e non di un colpo inferto volontariamente, privo di conseguenze fisiche.

Veniva allegata, infine, altra decisione della Corte (Com. Uff. n. 74 del 23.10.2017) dove, per fattispecie asseritamente analoga, era stata irrogata una sanzione inferiore a quella subita dal proprio calciatore.

Ad avviso della Corte, le richieste formulate nei motivi di gravame non meritano accoglimento.

Quanto all'episodio violento di cui si è reso autore il Guaita, il rapporto dell'arbitro, che ha fede probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 35 C.G.S., prova oltre ogni ragionevole dubbio la dinamica e la volontarietà del colpo, confermato, peraltro dal Direttore di Gara raggiunto telefonicamente per ulteriori chiarimenti. Lo stesso ha nuovamente sottolineato che il Guaita "colpiva chiaramente con un gomitata il volto di un avversario" non rilevando, ai fini della configurazione del fatto antiregolamentare, l'assenza di conseguenze fisiche.

Quanto alla pretesa disparità con altre decisioni della Corte, si rileva che la valutazione del Collegio investe ogni fattispecie in modo specifico e, pertanto, una decisione assunta relativamente ad altro fatto, ancorché nei confronti dello stesso soggetto successivamente giudicato, non costituisce precedente vincolante.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Potenza Calcio di Potenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA VENEZIA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:**  
- **SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA;**  
- **AMMENDA DI € 5.000,00;**

**INFLITTE AL SIG. INZAGHI FILIPPO SEGUITO GARA VENEZIA/CITTADELLA DEL 25.3.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 143 del 26.3.2018)

La Società Venezia F.C. S.r.l. ha presentato ricorso avverso le sanzioni della squalifica per 1 giornata effettiva di gara e dell'ammenda di € 5.000,00 inflitte al Sig. Inzaghi Filippo, seguito gara Venezia/Cittadella del 25.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 143 del 26.3.2018), per avere, al 43° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica; per avere inoltre, all'atto dell'allontanamento, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del Direttore di Gara al quale rivolgeva espressioni irrispettose; recidivo.

La ricorrente, nel riconoscere l'errore commesso dal calciatore, contesta l'eccessività della sanzione in relazione ai fatti accaduti.

Chiede pertanto che venga contestualizzato il fatto ed una conseguente riduzione della sanzione consistente nell'eliminazione della squalifica per una giornata, ritenendo già sufficientemente afflittiva l'ammenda.

La Corte, esaminato il ricorso, ritiene le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo congrue in ordine ai fatti accaduti.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società Venezia F.C. di Mestre (Venezia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 26 giugno 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio